

CONTRATTO DI LICENZA D'USO DI SOFTWARE UTENTI FINALI

tra

Wolters Kluwer Italia S.r.l. (di seguito WKI), iscritta al nr. 10209790152 del reg. imprese di Milano, con sede in Assago Strada 1 Pal F6, qui di seguito semplicemente denominata CONCEDENTE ;
ed il LICENZIATARIO.

PREMESSE

- **WKI** ha sviluppato un software denominato ARCA EVOLUTION composto da più moduli, utili per la gestione aziendale ed in particolare per tenuta della contabilità, gestione della produzione, gestione del magazzino e della contabilità analitica e gestione dei cespiti;
- il software è protetto e tutelato dalla normativa italiana vigente in materia di diritto d'autore, dai trattati internazionali e dalle altre leggi ed accordi sulla proprietà intellettuale.

Premesso tutto quanto sopra, le parti sottoscritte, con la presente privata scrittura convengono e stabiliscono quanto segue:

ART. 1

- 1.1 **WKI** concede al licenziatario il diritto di utilizzare i software forniti, alle modalità e condizioni qui di seguito esposte.
- 1.2 Il diritto di utilizzazione viene concesso per i moduli forniti.

ART. 2

- 2.1 La proprietà, i diritti di autore e quant'altro concerne i programmi forniti, rimangono di esclusiva competenza di **WKI**, in quanto la fornitura ha per oggetto esclusivamente il diritto di utilizzazione.
- 2.2 Il diritto di utilizzazione non è trasferibile da parte del licenziatario a terzi, ivi compresi eventuali società controllate, controllanti o facenti parti del gruppo.
- 2.3 Il licenziatario ha diritto di installare i moduli forniti sul numero di computer o server indicati e riportati nella commissione d'ordine o nella fattura di vendita.
- 2.4 Il licenziatario può utilizzare i moduli forniti per gli scopi che riterrà più opportuni, installandoli sui computer che, a suo insindacabile giudizio e sotto la propria responsabilità, riterrà idonei e capaci all'utilizzo dei moduli stessi.

ART. 3

- 3.1 E' fatto divieto al licenziatario di realizzare copie dei moduli forniti, ad eccezione di quella effettuata ai fini di backup o archiviazione dei dati memorizzati; tali copie potranno essere utilizzate solo in caso di perdita degli archivi o necessità di ripristino degli stessi, ma comunque esse non potranno essere cedute a terzi per alcun motivo.
- 3.2 Salvo autorizzazione scritta da parte di **WKI**, è fatto divieto al licenziatario di duplicare i software forniti, divulgarli, decompilarli o disassemblarli, elaborarli, tradurli, svilupparli a ritroso o comunque modificarli, salvo per quelle operazioni che la flessibilità del software consente.

ART. 4

- 4.1 **WKI** ha diritto di applicare su tutti i documenti, nei software e loro applicazioni, scritte o simboli che evidenzino i suoi diritti, compresi quelli di proprietà intellettuale.
- 4.2 Il licenziatario non può eliminare o rimuovere detti simboli o scritte, che dovranno invece essere mantenuti su ogni copia del software e su ciascun supporto o documento fornito dalla concedente.

ART. 5

- 5.1 Tutti i diritti di autore, di proprietà o altri diritti di proprietà intellettuale, unitamente a tutti i diritti di utilizzo del software, di moduli supplementari, della documentazione per l'utente correlata al software, oggetto del presente contratto, spetteranno esclusivamente ad **WKI** o ai suoi eventuali fornitori o partners.
- 5.2 Il licenziatario è obbligato ad informare immediatamente la concedente o **WKI** nel caso in cui dovesse venire a conoscenza che terzi si siano impossessati dei beni o diritti oggetto del presente contratto.

ART. 6

- 6.1 Il licenziatario è tenuto a controllare i software a lui consegnati entro quindici giorni lavorativi dalla consegna, in particolare dovrà controllare la completezza dei supporti dati, così come la corretta operatività delle funzioni basilari del programma e comunicare alla concedente eventuali malfunzionamenti riscontrati o riscontrabili nel corso di tali verifiche, per iscritto nello stesso termine dalla consegna, descrivendoli in dettaglio.
- 6.2 In caso di mancanza di comunicazione alcuna, da parte del licenziatario, i software forniti saranno considerati correttamente funzionanti.

ART. 7

- 7.1 La concedente assicura che i software operano secondo le indicazioni contenute nella descrizione del prodotto, nella documentazione commerciale e nelle istruzioni del manuale. Non è garantito, comunque, che i software stessi possano funzionare correttamente e senza inconvenienti con tutte le applicazioni ed in tutte le situazioni.

ART. 8

- 8.1 La responsabilità a carico di **WKI**, dipendente dall'utilizzazione dei software forniti, è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - è applicabile la disposizione dettata dall'art. 1225 cod. civ. in materia di danno prevedibile;
 - potrà essere risarcibile, comunque, solo il danno verificatosi esclusivamente per assenza delle qualità promesse;

- in ogni caso il danno risarcibile non potrà mai superare l'importo massimo convenzionalmente pattuito, pari al prezzo della fornitura dei singoli software.
- 8.2 Nessuna richiesta di risarcimento danni da parte del licenziatario potrà essere avanzata decorso un anno dal momento in cui il licenziatario stesso avrà avuto in consegna i software forniti.
- 8.3 Viene inoltre espressamente esclusa la risarcibilità del danno derivante da lucro cessante o comunque danno indiretto, quali a titolo esemplificativo: mancato guadagno, interruzione del servizio, perdita dati o altri danni al patrimonio.

ART. 9

Il contratto entrerà in vigore al momento della consegna dei software forniti.

ART. 10

Ogni modifica o integrazione al presente contratto potrà essere valida solo se adottata in forma scritta.

ART. 11

Qualora una delle clausole del presente contratto dovesse essere dichiarata invalida o inefficace per qualsivoglia motivo, tale inefficacia non comprometterà la validità delle altre clausole contrattuali, che automaticamente saranno adattate in modo da rendere valido ed efficace il contratto nel suo contesto, mantenendone la finalità complessiva.

ART. 12

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti riguardo l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, sarà devoluta, per convenzione espressa, all'esclusiva competenza del foro di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. le parti dichiarano di aver preso opportuna conoscenza e di approvare specificamente gli artt. : 2.1 (diritto d'autore), 3 (divieto di copiatura e duplicazione), 4.2 (divieto di eliminazione simboli), 5 (diritto d'autore, proprietà intellettuale e obbligo di informativa), 6 (obbligo di controllo e comunicazione di eventuali malfunzionamenti), 8 (responsabilità e risarcimento danni), 12 (deroga alla competenza territoriale).